



Città di Lecce

**Segreteria Generale
prevenzione della corruzione,
controlli successivi, piano delle performance,
monitoraggio PEG, contratti**

Lecce, 09/12/2021

Ai Dirigenti

e p.c. Al Sindaco
Al Nucleo di Valutazione

DIRETTIVA N. 39 DEL 9 DICEMBRE 2021

Facendo seguito all'attività di Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 5° bimestre 2021 e alla Direttiva trasmessa con nota prot. n. 0191432/2021 del 30/11/2021, in relazione ad alcune criticità riscontrate e segnalate alla vostra attenzione con la precitata nota, si ritiene opportuno e utile, nell'ottica di un progressivo miglioramento dell'agire dell'Ente, indicare con DIRETTIVA alcune linee guida operative.

1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, in presenza di affidamenti effettuati in assenza di una procedura aperta è sempre necessario aver preventivamente esperito una valutazione di congruità dell'offerta, esprimendo nell'atto di aggiudicazione il relativo parere positivo a supporto dell'affidamento all'operatore economico individuato.
2. I provvedimenti di nomina delle Commissioni giudicatrici devono essere adottati nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla delibera Commissariale n. 255 del 06/05/2019 di disciplina e approvazione dei "*Criteri di selezione per la Nomina dei Componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*". In particolare, ai sensi dell'art. 2 "*Nomina e composizione delle commissioni giudicatrici*" dei sopra citati criteri di selezione, il Dirigente del Settore proponente deve nominare con proprio provvedimento, oltre ai componenti della commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti pari a tre o cinque a seconda della complessità della procedura valutativa, anche il segretario verbalizzante, scelto fra i dipendenti dell'Ente di categoria C/D secondo i criteri di competenza e professionalità adeguati, il quale non deve trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 77 co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, a tal fine, deve rendere, al momento dell'accettazione, apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione dell'insussistenza delle predette cause di incompatibilità, compilando apposito modulo predisposto ed approvato con la stessa Delibera commissariale, differente da quella utilizzata per i componenti della commissione giudicatrice, come specificato ai sensi dell'articolo 3) dei criteri di selezione approvati con la medesima delibera commissariale.
I provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici unitamente ai curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati in "*Amministrazione trasparente*", ai sensi del

combinato disposto dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, co 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013.

3. In sede di affidamento di un appalto a mezzo mercati elettronici di e-procurement, ai fini della verifica dei requisiti non sono sufficienti le autodichiarazioni fornite dagli stessi operatori economici affidatari circa la insussistenza dei motivi di esclusione ex **art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016** in sede di l'ammissione e permanenza nei mercati elettronici. Infatti, benché le stesse autodichiarazioni, siano soggette a verifica da parte del responsabile dell'ammissione su un campione significativo, il comma 6-ter dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prescrive che la verifica del possesso dei requisiti generali debba essere effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione. Visto che al momento non è possibile conoscere su quali operatori economici il responsabile dell'ammissione ai mercati elettronici abbia effettuato i controlli a campione, a maggior ragione, per garantire la legittimità della procedura di affidamento, **i controlli debbono necessariamente essere effettuati su tutti gli operatori affidatari di appalti**, anche se individuati per mezzo di mercati elettronici, previsti dall'art. 36 co. 6 D. Lgs. n. 50/2016, o che partecipino a procedure di gara indette dall'Ente.
4. Negli atti di avvio delle procedure di gara è indispensabile dare atto della copertura finanziaria indicando somme e capitolo di prenotazione della spesa con le relative fonti di finanziamento specificando, altresì, il provvedimento gestionale o di indirizzo con il quale si è provveduto ai sensi dell'art. 183, comma 3 del TUEL.

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI
(documento firmato digitalmente)